

CXCII.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Annunzio della morte e commemorazione del Senatore De Falco — Parole del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Congedi — Presentazione di un progetto di legge pel distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo; e di un decreto reale di nomina del Senatore Messedaglia a Commissario del Governo per sostenere la discussione del disegno di legge pel riordinamento dell'imposta fondiaria. — Preghiera del Presidente del Consiglio in ordine alla discussione del predetto progetto di legge — Risposta del Senatore Finali, Relatore — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1. Proroga del termine fissato dalla legge 29 novembre 1885 per lo sgravio del sale e dell'imposta fondiaria e per l'aumento di alcuni tributi indiretti — Resoconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio 1882 — Parole dei Senatori De Filippo, Caracciolo Di Bella, Basile Ghiglieri e Canonico per associarsi alla commemorazione del Senatore De Falco — Approvazione dei seguenti altri progetti di legge: 1. Rendiconto generale per l'esercizio 1881; 2. Idem per l'esercizio 1882; 3. Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, coll'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale; 4. Modificazioni alla legge 25 dicembre 1883 sui consorzi d'irrigazione; 5. Accordo tra l'Italia ed il Siam circa la importazione e la vendita delle bevande nel Siam; 6. Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Corea — Votazione a scrutinio segreto e proclamazione del risultato di approvazione di tutti i progetti di legge — Ordine del giorno per la seduta di sabato 26 febbraio.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, Segretario, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore del R. Archivio di Stato in Siena,

degli Statuti della Casa della Misericordia di Siena;

Il Ministero della Pubblica Istruzione, dei Fascicoli delle notizie degli scavi dei mesi di ottobre e novembre 1885;

I Procuratori generali del Re presso le Corti di appello di Roma e di Casale, ed i Procuratori del Re presso i Tribunali civili e correzionali di Ancona, Casale Monferrato e Vicenza, di una Relazione statistica dei lavori compiuti nella giurisdizione di quei tribunali nell'anno 1885;

Il Ministro della Guerra della Relazione me-

dico-statistica dell'esercito italiano nell'anno 1883;

Il prof. Giulio Carati, di un suo *Scritto sul conflitto fra il vecchio ed il nuovo mondo e sulla siderazione;*

I Rettori delle Università degli studi di Ferrara, di Modena e di Pavia, degli *Annuari scolastici di quelle Università per l'anno accademico 1885-86;*

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze di Napoli, del vol. IV della 3^a serie degli *Atti di quel R. Istituto;*

Il Prefetto della provincia di Catania, di un *Indice degli atti di quel Consiglio provinciale dal 1861 al 1884;*

Il Direttore della scuola di applicazione per gl'ingegneri in Bologna, del *Programma di quella R. Scuola per l'anno scolastico 1885-1886;*

I prefetti delle provincie di Arezzo, Rovigo e Verona degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1884-1885.*

Annunzio della morte e commemorazione del Senatore De Falco.

PRESIDENTE. Onorandi Colleghi. — Un recente telegramma da Napoli mi reca la dolorosa notizia che questa mattina stessa alle ore sette cessava di vivere colà il nostro Collega Giovanni De Falco, Procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, nell'età di 67 anni circa, poichè egli era nato in Bracigliano provincia di Salerno il 18 maggio 1818.

Son troppo noti a voi tutti i meriti segnalati dell'illustre uomo di cui oggi piangiamo la perdita. Il suo eletto ingegno e la sua vasta dottrina gli apersero il cammino ai più alti gradi della magistratura e al seggio che con tanto lustro occupava in questa eccelsa Assemblea fin dal 1865, dove si fece ammirare per la sua valentia scientifica e per l'eloquenza oratoria. Resse in due epoche il Dicastero di Grazia e Giustizia; la prima dal 31 dicembre 1865 al 20 giugno 1866, e l'altra dal 24 febbraio 1871 al 9 luglio 1873.

Lascia pregievoli scritti a testimonianza delle sue profonde cognizioni giuridiche e della sua operosità.

Il Senato, la Magistratura ed il paese sono

colpiti da una grave perdita colla morte dell'illustre Giovanni De Falco.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* In nome del Governo, io mi associo alle parole di rimpianto, pronunciate dal Presidente del Senato per la perdita del Senatore De Falco.

Cittadino eminente, Giovanni De Falco era lustro della magistratura Italiana. La sua vita fu un esempio di virtù e di saviezza; e la sua dipartita è grave perdita non per la magistratura soltanto, ma per la patria!

Congedi.

PRESIDENTE. Domandono un congedo di un mese i Senatori, di Bagno e Zini per motivi di salute, La Russa, Giustinian e Ridolfi per motivi di famiglia; ed i Senatori, Podestà di giorni dieci per affari di servizio pubblico, Piola Caselli di giorni otto per motivi di famiglia, e Dossena di giorni quindici per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un progetto di legge e di un regio decreto.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, recentemente approvato dalla Camera Elettiva, per la « Separazione dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso e aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Ho pure l'onore di presentare al Senato, anche in nome del mio collega il Ministro delle Finanze, un decreto reale col quale

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

il commendatore Angelo Messedaglia, Senatore del Regno, è nominato commissario innanzi al Senato per sostenere la discussione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Prego poi l'onorevolissimo Presidente del Senato e l'Ufficio Centrale di affrettare possibilmente il momento in cui questa legge possa venire in discussione.

E perchè confido che i lavori dell'onorevole Ufficio Centrale siano terminati, io pregherei il Senato di mettere questo disegno di legge all'ordine del giorno subito dopo i progetti che ora vi sono iscritti, nella speranza che la discussione del medesimo possa essere incominciata sabato stesso.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'Ufficio Centrale ha posto la maggiore diligenza che per esso fu possibile, nell'adempimento dell'incarico ricevuto. La Relazione è già preparata da me Relatore; e dipenderà dalla deliberazione dell'Ufficio, che a quest'uopo si aduna oggi stesso, il vedere se domani possa o non possa la Relazione essere distribuita.

Nell'ipotesi, o piuttosto nella fiducia, che non sia ritardata la deliberazione dell'Ufficio Centrale, approvativa della Relazione stessa, dentro domani potrà farsene la distribuzione. Quanto poi al porre questo progetto all'ordine del giorno per sabato, è cosa che spetta all'onorevolissimo Presidente, al quale l'Ufficio Centrale interamente si rimette.

PRESIDENTE. Debbo ricordare al Senato che colla morte del nostro compianto Collega il Senatore De Falco, si rende vacante la carica di Relatore del progetto di legge sul Consiglio di Stato.

Convorrà quindi che l'Ufficio cui il compianto defunto apparteneva, nomini un altro Commissario, e che l'Ufficio Centrale si aduni e proceda a surrogare altro suo membro nell'incarico di Relatore dell'Ufficio Centrale per l'esame di questo progetto di legge.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 266 e 193.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge per « Proroga del termine fissato dalla legge 29 novembre 1885

per lo sgravio del sale e dell'imposta fondiaria e per l'aumento di alcuni tributi indiretti ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885, n. 3497 (serie 3^a), per la provvisoria applicazione del progetto di legge concernente lo sgravio del sale, la sospensione di uno dei decimi di guerra aggiunti all'imposta sui terreni, e gli aumenti di alcuni tributi indiretti, è prorogato in fino all'approvazione della legge definitiva, e, in ogni caso, non oltre al 26 aprile 1886.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola trattandosi di articolo unico, si intende rimandato alla votazione a scrutinio segreto.

Faccio osservare ai signori Senatori che si dà la preferenza alla discussione dei progetti di legge che hanno carattere di urgenza, lasciando gli altri per la seduta di domani o tutt'al più per quella di sabato, nella quale avrà pure luogo la discussione della legge sulla perequazione fondiaria, la cui Relazione spero potrà esser pronta per sabato almeno.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il Culto, per l'esercizio 1880 ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si intende chiusa e si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

TITOLO I.

Entrate e spese di competenza del 1880.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1880 per la com-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

petenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *millequattrocentotrentanovemilioni trecentosessantottomila quattrocentonovantasei e centesimi ottantasette* . L. 1,439,368,496 87
 delle quali furono riscosse » 1,297,368,043 72
 e rimasero da riscuotere L. 142,000,453 15

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1880 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *millequattrocentoventimilioni duecentoventiseimila settecentoventisei e centesimi trentotto* L. 1,420,226,726 38
 delle quali furono pagate . » 1,211,356,330 57
 e rimasero da pagare . L. 208,870,395 81

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvati nella somma di lire *quattrocentosettemila quattrocento sessanta e centesimi diciannove* (407,460 19), i maggiori impegni, già pagati per lire 146,111 02 e rimasti da pagare per lire 261,349 17, assunti nell'esercizio 1880 in eccedenza al fondo autorizzato per le spese di competenza dell'anno stesso sui capitoli n. 62 del bilancio pel Ministero del Tesoro - numeri 3, 21, 43, 52, 53, 55, 57, 63, 77 del bilancio pel Ministero delle Finanze - n. 40 del bilancio pel Ministero dell'Istruzione Pubblica - n. 40 del bilancio pel Ministero dell'Interno - n. 126 del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione trecentoventiduemila novecentodieci e centesimi diciotto* (L. 1,322,910 18) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1880 per le spese di competenza dell'anno stesso, in seguito a corrispondenti

versamenti in Tesoreria, come dal prospetto n. 3 allegato al prospetto generale riassuntivo n. 1.^o

(Approvato).

Art. 5.

Sono stabiliti nella somma di lire *centoundicimila cinquecentottantasei e centesimi diciannove* (lire 111,586 19), i discarichi accordati nel 1880 ai tesorieri per casi di forza maggiore, a sensi dell'art. 215 del regolamento di contabilità generale 4 settembre 1870, n. 5852.

(Approvato).

TITOLO II.

Entrate e spese residue del 1879
 ed anni precedenti.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1879 restano determinate, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentotrentadue milioni quattrocentonovantatre mila seicentosessantuna e centesimi ventidue* L. 232,493,661 22
 delle quali furono riscosse . » 111,396,743 69
 e rimasero da riscuotere . L. 121,096,917 53

(Approvato).

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1879 restano determinate, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentosettantatre milioni settantaseimila trecentotrenta cinque e centesimi sessantatre* L. 273,076,335 63
 delle quali furono pagate . » 173,257,370 04
 e rimasero da pagare . . L. 99,818,965 59

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

Art. 8.

Sono approvati nella somma di lire *trenta-milanovecentoundici* e centesimi *sessantanove* (lire 30,911 69), i maggiori impegni, già pagati per lire 30,711 69 e rimasti da pagare per lire 200, assunti nell'esercizio 1880 in eccedenza al fondo stabilito per le spese residue dell'anno 1879 e precedenti sui capitoli n. 16 e 83 del bilancio pel Ministero dell'Istruzione Pubblica, e n. 248 e 289 del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato),

TITOLO III.

Resti attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio 1880.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1880 sono stabiliti come dal rendiconto generale consuntivo in lire *trecentoduemilioni duecentocinquemila seicentoquarantasei* e centesimi *settantacinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1880 (articolo 1) L. 142,000,453 15

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1879 e precedenti (art. 6) » 121,096,917 53

Somme riscosse e non versate In Tesoreria (colonna u del riassunto generale) » 39,108,276 07

L. 302,205,646 75

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1880 sono stabiliti come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *trecentottomilioni seicentottantannovemila trecentosessantuna* e centesimi *quaranta*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1880 (articolo 2) L. 208,870,395 81

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1879 e precedenti (art. 7). » 99,818,965 59

L. 308,689,361 40

(Approvato).

TITOLO IV.

Situazione finanziaria.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *centotrentunmilioni cinquecentosettantaseimila trecentottantasei* e cent. *settantacinque* (lire 131,576,386 75) il *disavanzo finanziario* alla fine dell'anno 1880 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate del 1880	L. 1,439,368,496 87
Diminuzione nei residui passivi al 31 dicembre 1879, cioè: accertati al	
31 dic. 1879 L. 283,384,749 19	
31 dic. 1880 » 273,076,335 63	
	<u>10,308,413 56</u>
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1880 »	L. 131,576,386 75
	<u>L. 1,581,253,297 18</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1879 L.	148,683,568 78
Diminuzione nei residui attivi al 31 dicembre 1879, cioè: accertati al	
31 dic. 1879 L. 244,725,077 05	
31 dic. 1880 » 232,493,661 22	
	<u>12,231,415 83</u>
Spese del 1880 »	L. 1,420,226,726 38
Decreti di liberazione emessi nell'anno 1880 a favore di tesorieri per casi di forza maggiore »	111,586 19.
	<u>L. 1,581,253,297 18</u>

(Approvato).

TITOLO V.

Amministrazione del Fondo per il Culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

Culto, accertate nell'esercizio 1880 per la competenza propria dell'anno medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di Grazia e Giustizia, in lire *ventottomilioni cinquecentottantunmila centonovantrè e centesimi quarantasei* . . . L. 28,581,193 46
delle quali furono riscosse . . . » 21,855,702 25
e rimasero da riscuotere . . . L. 6,725,491 21

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1880 per la competenza propria dell'anno stesso, sono stabilite in lire *trentaduemilioni duecentonovantasettemila centotrentaquattro e centesimi cinque* . . . L. 32,297,134 05
delle quali furono pagate . . . » 26,502,651 61
e rimasero da pagare . . . L. 5,794,482 44

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1879 restano determinate in lire *cinquantunmilioni novecentocinquemila ventiquattro e centesimi dodici* . . . L. 51,905,024 12
delle quali furono riscosse . . . » 6,363,515 07
e rimasero da riscuotere . . . L. 45,541,509 05

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1879 restano determinate in lire *quarantotto milioni quarantaquattromila duecento trentasei e cent. diciannove* L. 48,044,236 19
delle quali furono pagate . . . » 1,917,224 55
e rimasero da pagare . . . L. 46,127,011 64

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1880 sono stabiliti in lire *cinquantatremilioni due-*

centonovemila sessanta e centesimi ottantasette; cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1880 (articolo 12) L. 6,725,491 21

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1879 e precedenti (articolo 14) » 45,541,509 05

Somme riscosse e non versate » 942,060 61

L. 53,209,060 87

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1880 sono stabiliti in lire *cinquantunmilioni novecentoventunmila quattrocentonovantaquattro e centesimi otto;* cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1880 (articolo 13). L. 5,794,482 44

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1879 e precedenti (articolo 15) . . . » 46,127,011 64

L. 51,921,494 08

(Approvato).

Art. 18.

È accertato nella somma di lire *ventun milioni novantacinquemila duecentoventinove e centesimi ottantacinque* (lire 21,095,229 85), il *disavanzo finanziario* alla fine dell'anno 1880, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Entrate del 1880 L. 28,581,193 46

Diminuzione nei residui passivi al 31 dicembre 1879, cioè, accertati al

31 dic. 1879 L. 48,995,762 24

31 dic. 1880 » 48,044,236 19

» 951,526 05

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1880 » 21,095,229 85

L. 50,627,949 36

PASSIVITÀ

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1879	L. 15,101,092 60
Spese del 1880	» 32,297,134 05
Diminuzione nei residui attivi al 31 dicembre 1879, cioè, accertati al	
31 dic. 1879 L. 55,134,746 83	
31 dic. 1880 » 51,905,024 12	
	» 3,229,722 71
	<u>L. 50,627,949 36</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Più tardi si procederà alla votazione di questo progetto di legge a scrutinio segreto.

**Seguito della Commemorazione
del Senatore De Falco.**

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non trovandomi nell'Aula allorchè il nostro Presidente ha annunziata la morte dolorosissima del nostro Collega il Senatore Giovanni De Falco, sento il bisogno di associarmi col più profondo e vivo dolore alle nobili parole pronunciate, secondo mi viene detto, dall'onorevole nostro Presidente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel tempo stesso sono talmente commosso che non posso proseguire, onde mi limito a pregare il Senato che deliberi d'inviare una Deputazione a Napoli che lo rappresenti nelle funebri onoranze che si renderanno a quell'uomo integerrimo, a quel gran giureconsulto, che fu l'ornamento e il decoro di tutta quanta la magistratura italiana. (*Bene, bravo*).

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Onorato anche io da lunga ed affettuosa amicizia di un uomo così amabile e così rispettabile come era Giovanni De Falco, sento il bisogno di associarmi pure io alle nobili parole pronunziate dal nostro egregio collega De Filippo.

Prego io pure il Senato di voler nominare

una Commissione che onori le esequie di questo nostro caro, ed incomparabile Collega; e prego anche tutti coloro che sentono come io sento il dolore di questa perdita, che vogliano spontaneamente associarsi alla Deputazione che sarà nominata per onorare questo illustre Collega.

Senatore BASILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BASILE. Degli ultimi venuti in questo Alto Consesso, io non ho l'audacia d'intrattenere il Senato, però non posso resistere al bisogno di esprimere intenso dolore, come magistrato, per la perdita che ha fatto la magistratura italiana della sua più grande illustrazione.

Prego la Presidenza di destinare una Commissione che possa rappresentare il Senato ai funebri che si faranno in Napoli.

Senatore GHIGLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GHIGLIERI. Sono anch'io troppo commosso per poter parlare del Senatore De Falco come si meriterebbe, e come vorrei; io mi alzo unicamente per dire che, anche a nome della magistratura, di cui il De Falco era splendido ornamento, deploro grandissimamente questa perdita, dolorosissima quant'altra mai.

E dal più profondo del cuore mi associo alla proposta fatta, che cioè venga resa quest'ultima onoranza al nostro illustre Collega.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Ognuno può bene intendere come io non possa che associarmi dal profondo del cuore alle onoranze proposte per la memoria del venerato nostro Collega, che ci ha così immaturamente, ed in modo così repentino, lasciati.

Da dieci anni ho avuto dimestichezza, si può dire, quotidiana con lui: ho appreso dal suo labbro i principî del giure, e lo riconosco mio maestro nelle discipline legislative e giudiziarie. Ma stante l'urgenza dei nostri lavori, ed il numero limitato di Senatori che sono in Roma, io credo, che questa Commissione più facilmente si potrebbe nominare fra quei Senatori che dimorano a Napoli, i quali, a nome del Senato, rappresentino questo Augusto Consesso.

Ciò dico non per diminuire nulla alle onoranze alle quali dal fondo del cuore mi associo, ma perchè si concilii il tributo di affetto e di

venerazione a questa onorata memoria colla continuità e colla efficacia dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Il Senato intese le proposte fatte per rendere onoranza al compianto Collega, cioè: o nominare una Commissione *ad hoc*; od incaricare i nostri Colleghi che sono a Napoli di fungerne le veci a nome del Senato.

Quest'ultimo metodo si è sempre seguito dalla Presidenza, ed era mia intenzione di telegrafare oggi stesso a quei Senatori che trovansi in Napoli perchè assistano a questo ufficio.

Ad ogni modo, io sono agli ordini del Senato.

Se il Senato intende nominare una Commissione, faremo immediatamente questa nomina; se vuole invece che si continui a fare come per il passato, cioè destinare quei Senatori che sono in Napoli, la Presidenza seguirà questo metodo.

Se nessuno fa osservazioni, darò incarico ai signori Senatori che si trovano in Napoli di assistere alle onoranze pubbliche che si faranno al nostro compianto Collega il Senatore De Falco.

Resta adunque così stabilito.

Approvazione dei progetti di legge N. 194, 195, 240, 248, 245 e 246.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo pel culto per l'esercizio 1881 ».

Per risparmio di tempo si ometterà la lettura dell'intero progetto di legge, e mano mano che si leggeranno gli articoli, verranno posti in discussione e quindi sottoposti all'approvazione del Senato.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

PARTE PRIMA.

Amministrazione dello Stato.

TITOLÒ I.

Entrate e spese di competenza del 1881.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1881 per la com-

petenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *millecinquecentodiciotto milioni cinquecentotrentacinquemila quattrocentosessantatre e centesimi settantanove* L. 1,518,535,463 79 delle quali furono riscosse . » 1,322,806,514 31 e rimasero da riscuotere . L. 195,728,949 48

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1881 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *millequattrocentosessantasette milioni seicentoquarantottomila duecentoventicinque e centesimi cinquantatre* . L. 1,467,648,225 53 delle quali furono pagate . » 1,240,577,403 17 e rimasero da pagare . . L. 227,070,822 36

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvati nella somma di lire *settecentotredicimila seicentonovantasette e centesimi settantaquattro* (lire 713,697 74), i maggiori impegni, già pagati per lire 87,324 76 e rimasti da pagare per lire 626,372 98, assunti nell'esercizio 1881 in eccedenza al fondo autorizzato per le spese di competenza dell'anno stesso sui capitoli n. 51 del bilancio pel Ministero del Tesoro - n. 3, 21, 34, 49, 56, 57, 58, 63, 64, 67, 75, 78, 82 del bilancio pel Ministero delle Finanze - n. 10 del bilancio pel Ministero di Grazia e Giustizia - n. 68 e 72 del bilancio pel Ministero dell'Istruzione Pubblica - n. 66 *bis*, 132, 133, 134, 140, 141 del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *novecentoquarantaduemila ottocentosei e centesimi sessantatre* (L. 942,806 63) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1881, per le spese di competenza dell'anno

stesso in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 3, allegato al prospetto generale riassuntivo n. 2.

(Approvato).

Art. 5.

Sono stabiliti nella somma di lire *duemilaquattrocentosessantatre* e centesimi *quarantasei* (L. 2,463 46) i discarichi accordati nel 1881 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di contabilità generale 4 settembre 1870, n. 5852.

(Approvato).

TITOLO II.

Entrate e spese residue del 1880 ed anni precedenti.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1880 restano determinate come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *trecento milioni quattrocentonovantaseimila cinquecentocinquantatre* e centesimi *sessantaquattro* L. 300,496,553 64
delle quali furono rimosse » 177,565,021 03

e rimasero da riscuotere . L. 122,931,532 61

(Approvato).

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1880 restano determinate, come dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *trecento ventisette milioni centomila cinquecentoquaranta cinque* e centesimi *otto* L. 327,100,545 08
delle quali furono pagate » 241,992,140 30

e rimasero da pagare . L. 85,108,404 78

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvati nella somma di lire *tremila duecentocinquantacinque* e centesimi *novantotto* (lire 3,255 98) i maggiori impegni già pagati per lire 3,128 84 e rimasti da pagare per lire 127 14, assunti nell'esercizio 1881 in eccedenza al fondo stabilito per le spese residue dell'anno 1880 e precedenti sui capitoli n. 105 del bilancio pel Ministero delle Finanze, n. 50 del bilancio pel Ministero dell'Istruzione Pubblica, e n. 110 e 234 del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

TITOLO III.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1881.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1881 sono stabiliti, come dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *trecentosessantotto milioni seicentonovantaduemila duecent'ottantanove* e centesimi *cinquantasette*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1881 (articolo 1) L. 195,728,949 48

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1880 e precedenti (articolo 6). » 122,931,532 61

Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna u del riassunto generale) . . . » 50,031,807 48

L. 368,692,289 57

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1881 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *trecentododici milioni centosettantanovemila duecentoventisette* e centesimi *quattordici*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese ac-

certate per la competenza propria dell'anno 1881 (articolo 2) L.	227,070,822 36
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1880 e precedenti (art. 7) »	85,108,404 78
L.	<u>312,179,227 14</u>

(Approvato).

TITOLO IV.

Situazione finanziaria.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *cento milioni ottocentoundicimila ottocentottantotto e centesimi settantaquattro* (L. 100,811,888 74), il *disavanzo finanziario* alla fine dell'anno 1881 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate del 1881 L.	1,518,535,463 79
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1881 »	100,811,888 74
L.	<u>1,619,347,352 53</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1880 L.	131,576,386 75
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1880, cioè, accertati al 31 dic. 1880 L. 302,205,646 75	
id. 1881 » 300,496,553 64	
	<u>1,709,093 11</u>
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1880, cioè, accertati al 31 dic. 1880 L. 308,689,361 40	
id. 1881 » 327,100,545 08	
	<u>18,411,183 68</u>
Spese del 1881 L.	1,467,648,225 53
Decreti di deliberazione emessi nell'anno 1881 a favore di tesorieri per casi di forza maggiore »	2,463 46
L.	<u>1,619,347,352 53</u>

(Approvato).

PARTE SECONDA.

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio 1881 per la competenza propria dell'anno medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di Grazia e Giustizia, in lire *trentanove milioni novecentoquarantunmila trecentoquattro e centesimi sessantuno* L. 39,941,304 61
delle quali furono riscosse. » 26,174,895 82
e rimasero da riscuotere . L. 13,766,408 79

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1881 per la competenza propria dell'anno stesso, sono stabilite in lire *trentacinque milioni trecentosessantacinquemila cinquecentotto e centesimi settantasei*: L. 35,365,508 76
delle quali furono pagate. » 24,839,930 49
e rimasero da pagare . . L. 10,525,578 27

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1880 restano determinate in lire *cinquantaquattro milioni duecentoventinove mila novecentoventuna e centesimi ventuno* L. 54,229,921 21
delle quali furono riscosse. » 10,563,676 49
e rimasero da riscuotere . L. 43,666,244 72

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1880 restano determinate in lire *cinquanta milioni quattrocentosettantasei mila quarantasei e centesimi settantasette*

L. 50,476,046 77	
delle quali furono pagate	» 3,226,361 06
e rimasero da pagare	L. <u>47,249,685 71</u>

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1881 sono stabiliti in lire *cinquantottomilioni duecentottantottomila centosettantotto e centesimi sessantacinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1881 (articolo 12) L. 13,766,408 79

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1880 e precedenti (articolo 14) » 43,666,244 72

Somme riscosse e non versate » 855,525 14

L. 58,288,178 65

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1881 sono stabiliti in lire *cinquantasettemilioni settecetosettancinquemila duecentosessantatre e centesimi novantotto*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1881 (articolo 13) L. 10,525,578 27

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1880 e precedenti (articolo 15) » 47,249,685 71

L. 57,775,263 98

(Approvato).

Art. 18.

È accertato nella somma di lire *quattordici milioni cinquantatremila centoventisei e centesimi trentacinque* (lire 14,053,126 35) il *disavanzo finanziario* alla fine dell'anno 1881 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate del 1881 L. 39,941,304 61

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1880, cioè, accertati al:

31 dic. 1880 L. 53,209,060 87

31 dic. 1881 » 54,229,921 21

» 1,020,860 34

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1880, cioè, accertati al:

31 dic. 1880 L. 51,921,494 08

31 dic. 1881 » 50,476,046 77

» 1,445,447 31

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1881. » 14,053,126 35

L. 56,460,738 61

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1880 L. 21,095,229 85

Spese del 1881 : » 35,365,508 76

L. 56,460,738 61

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio 1882 ».

Anche di questo progetto di legge, per risparmio di tempo, si ometterà la lettura per intero e si voteranno gli articoli mano mano che verranno letti.

Il Senatore, Segretario, CANONICO legge:

PARTE PRIMA.

Amministrazione dello Stato.

TITOLO I.

Entrate e spese di competenza del 1882.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1882 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite quali risultano dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *duemila duecentodiciannove milioni novocentodiciassettemila duecentotrentasette* e centesimi *ottantasei* L. 2,219,917,237 86 delle quali furono riscosse. » 2,049,256,842 57 e rimasero da riscuotere . L. 170,660,395 29

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1882 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *duemila duecentodieci milioni quattrocentosessanta mila seicento venti* e centesimi *nove* L. 2,210,460,620 09 delle quali furono pagate . » 1,380,818,147 65 e rimasero da pagare . . L. 829,642,472 44

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvati nella somma di lire *tremilioni ottocentoventiquattromila quattrocentanovantasette* e centesimi *novantatre* (L. 3,824,497 93) i maggiori impegni, già pagati per L. 1,706,853 66 e rimasti da pagare per lire 2,117,644 27 assunti nell'esercizio 1882 in eccedenza al fondo autorizzato per le spese di competenza dell'anno stesso sui capitoli n. 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 del bilancio pel Ministero del Tesoro - n. 43, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 80 del bilancio pel Ministero delle Finanze - n. 10, 11 del bilancio pel Ministero degli Affari Esteri - n. 18, 26 *bis*, 31, 38, 69 del bilancio pel Mi-

nistero dell'Istruzione Pubblica - n. 34, 145 *bis* del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici - n. 45 *bis* del bilancio pel Ministero della Guerra.

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *tre milioni quattrocentoquarantasettemila seicentocinquantuna* e centesimi *diciannove* (L. 3,447,651 19) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1882, per le spese di competenza dell'anno stesso, in seguito ai corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 3, allegato al prospetto generale riassuntivo n. 2.

(Approvato).

Art. 5.

Sono stabiliti nella somma di lire *quarantasei milioni ottocentunmilacinquecentoquattro* e centesimi *trentasei* (L. 46,801,504 36) i discarichi accordati nel 1882 ai tesoreri, cioè:

a) L. 302,007 38 per casi di forza maggiore in seguito a decreti ministeriali emessi in base all'articolo 215 del regolamento di contabilità generale 4 settembre 1870, n. 5852;

b) L. 46,499,426 98 in seguito all'attuazione della legge di riscatto delle ferrovie Romane, per effetto della quale restò eliminato il credito di tesoreria pei buoni del Tesoro in circolazione per conto della Società di dette ferrovie, giusta il regio decreto 16 febbraio 1882, n. 646.

(Approvato).

TITOLO II.

Entrate e spese residue del 1881 ed anni precedenti.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1881 restano determinate, come dal Rendiconto generale consuntivo, in *trecentodiciotto milioni centosessantamila trecentoventiquattro* e centesimi *diciotto* L. 318,160,324 18 delle quali furono riscosse » 220,489,244 39 e rimasero da riscuotere . L. 97,671,079 79

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

Art. 7.

Le spese rimaste a pagare alla chiusura dell'esercizio 1881 restano determinate, come dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *trecentoquattordici milioni cinquecentosettantasettemila seicento novantaquattro e centesimi trentasette* L. 314,577,694 37
delle quali furono pagate. » 260,443,180 90
e rimasero da pagare . . . L. 54,134,513 47

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvati nella somma di lire *ottocentosettantaquattromila ottocentododici e centesimi cinquantacinque* (lire 874,812 55) i maggiori impegni già pagati per lire 312 55 e rimasti da pagare per lire 874,500, assunti nell'esercizio 1882 in eccedenza al fondo stabilito per le spese residue dell'anno 1881 e precedenti sui capitoli n. 43 del bilancio pel Ministero delle Finanze, n. 148 e 202 del bilancio pel Ministero dei Lavori Pubblici, e n. 62 del bilancio pel Ministero della Guerra.

(Approvato).

TITOLO III.

Resti attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio 1882.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1882 sono stabiliti, come dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *trecentoventidue milioni duecentomila quindici e centesimi cinquanta*; cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1882 (articolo 1) L. 170,660,395 29

Somme rimaste da riscuotere sull'entrate accertate dell'esercizio 1881 e precedenti (articolo 6) » 97,671,079 79

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) . . . » 53,868,540 42

L. 322,200,015 50

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1882 sono stabiliti, come dal Rendiconto generale consuntivo, in lire *ottocentottantatre milioni settecentosettantaseimila novecentoottantacinque e centesimi novantuno*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1882 (articolo 2) L. 829,642,472 44

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1881 e precedenti (articolo 7) » 54,134,513 47
L. 883,776,985 91

(Approvato).

TITOLO IV.

Situazione finanziaria.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *centonovantun milioni ottantasettemila duecentosette e centesimi novantacinque* (lire 191,087,207 95) il *disavanzo finanziario* alla fine dell'anno 1882 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate del 1882 L. 2,219,917,237 86
Disavanzo finanziario al 31
dicembre 1882 191,087,207 95
L. 2,411,004,445 81

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 31
dicembre 1881 L. 100,811,888 74
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1881, cioè, accertati al
31 dic. 1881 L. 368,692,289 57
id. 1882. » 318,160,324 18
50,531,965 39

Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1881,

Da riportarsi . . . L. 151,343,854 13

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

Riporto . . . L.	151,343,854 13
cioè, accertati al 31 dic. 1881 L.	312,179,227 14
id. 1882 »	314,577,694 37
	<u>2,398,467 23</u>
Spese del 1882 : . . . L.	2,210,460,620 09
Decreti di scarico a favore di tesorieri: per casi di forza maggiore. L.	302,077 38
pel riscatto delle ferrovie Ro- mane . . . »	46,499,426 98.
	<u>46,801,504 36</u>
	<u>L. 2,411,004,445 81</u>

(Approvato).

PARTE SECONDA.

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio 1882 per la competenza propria dell'anno medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa; allegato al conto del Ministero di Grazia e Giustizia, in lire *trentaquattro milioni settecentonovemila seicentotrentuna* e centesimi *novantatré* L. 34,709,631 93 delle quali furono riscosse. » 22,022,154 50 e rimasero da riscuotere . L. 12,687,477 43

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1882 per la competenza propria dell'anno stesso, sono stabilite in lire *ventiseimilioni seicentonovantacinquemila cinquecentotrentuna* e centesimi *trentatré*. . L. 26,695,531 33 delle quali furono pagate » 17,788,905 92 e rimasero da pagare . L. 8,906,625 41

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1881 restano determinate in lire *cinquantatré milioni novecentoquattromila duecentotrentasette* e centesimi *cinquantasette* L. 53,904,237 57 delle quali furono riscosse. » 11,338,241 03 e rimasero da riscuotere . L. 42,565,996 54

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1881 restano determinate in lire *cinquantasei milioni ottocentoquarantacinquemila settecentosessanta* e centesimi *novantaquattro* . . L. 56,845,760 94 delle quali furono pagate . » 8,879,965 04 e rimasero da pagare . . L. 47,965,795 90

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1882 sono stabiliti in lire *cinquantasei milioni centotrentacinquemila seicentotrentacinque* e centesimi *trenta*, cioè:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1882 (articolo 12) L.	12,687,477 43
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1881 e precedenti (articolo 14). »	42,565,996 54
Somme riscosse e non versate. »	895,161 33
	<u>L. 56,148,635 30</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1882 sono stabiliti in lire *cinquantasei milioni ottocentosettantaduemila quattrocentoventuna* e centesimi *trentuno*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accer-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

tate per la competenza propria dell'anno 1882 (art. 13) L.	8,906,625 41
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1881 e precedenti (articolo 15) »	47,965,795 90
L.	<u>56,872,421 31</u>

(Approvato).

Art. 18.

È accertato nella somma di lire nove milioni quattrocentonovantatremila quattrocentosessantatre e centesimi settantatré (L. 9,493,463 79), il disavanzo finanziario alla fine dell'anno 1882 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate del 1882 . . . L.	34,709,631 93
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1881, cioè: accertati al 31 dic. 1881 L.	57,775,263 98
id. 1882 »	56,845,760 94
	<u>929,503 04</u>
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1882 L.	9,493,463 79
L.	<u>45,132,598 76</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1881 L.	14,053,126 35
Spese del 1882 . . . »	26,695,531 33
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1881, cioè: accertati al 31 dic. 1881 L.	58,288,178 65
id. 1882 »	53,904,237 57
	<u>4,383,941 08</u>
L.	<u>45,132,598 76</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Essendo presente il signor Ministro della Guerra procederemo alla discussione del pro-

getto di legge intitolato: « Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari ».

Il Senatore, Segretario, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Su questo progetto di legge l'Ufficio Centrale propone un ordine del giorno; domando al signor Ministro della Guerra se lo accetta.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Non ho difficoltà ad accettarlo. In questa sessione non sarà più possibile, ma spero che nell'anno venturo si possa soddisfare ai desiderî espressi dall'Ufficio Centrale nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura dell'ordine del giorno per metterlo ai voti.

« Il Senato penetrato dell'opportunità di togliere in modo definitivo ogni incertezza ai proprietari dei fondi attigui alle opere di fortificazione, invita il Ministro della Guerra a presentare entro breve termine un progetto di legge a tale scopo e passa alla discussione degli articoli ».

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si passerà agli articoli.

Art. 1.

La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, già in vigore negli antichi Stati Sardi, nella Lombardia e nelle Marche, è estesa a tutto il Regno.

(Approvato).

Art. 2.

Tutte le disposizioni attualmente in vigore nello Stato, contrarie alla presente legge restano abrogate.

(Approvato).

Si passerà poi alla votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 25 dicembre 1883 sui Consorzi d'irrigazione ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Parmi che in principio dell'art. 1. sia incorso un errore di stampa, essendosi indicata la data del 15 dicembre 1883, mentre la vera data è 25. Prego il Senato di tener conto di questa osservazione.

PRESIDENTE. Ne sarà tenuto debito conto. Se nessuno domanda la parola la discussione generale s'intende chiusa e si passa a quella degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

Agli articoli 7, 12, 13, 14 e 15 della legge del 15 dicembre 1883, n. 1790 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'Amministrazione del Consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette; ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge.

Art. 12. Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:

1. che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Però in circostanze particolari di coltura e di luogo può il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1^o).

2. che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora

non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 10.

Art. 13. Il concorso dello Stato verrà dato, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota di interesse annuo proporzionata alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 10.

Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà, ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III; ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. 14. Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso, si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'art. 12, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale speso per eseguire le opere di prima categoria e del 2 per cento per quelle di seconda categoria.

Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo. In ogni caso non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risultino altrimenti dagli atti.

Art. 15. Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai moduli 30.

Sono di seconda categoria tutte le altre.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico colla presente la legge 25 dicembre 1883.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dei progetti di legge, di cui ai numeri 11 e 12 dell'ordine del giorno, i quali sono pure di urgenza.

Si procede anzitutto alla discussione del progetto di legge intitolato: « Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam conchiuso a Roma il 5 luglio 1884 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione all'accordo fra l'Italia ed il Siam relativo alla importazione ed alla vendita di bevande alcoliche in quel Regno, firmato a Roma il 5 luglio 1884, e le cui ratifiche vennero scambiate addì

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa all'altro progetto di legge intitolato:

« Trattato d'amicizia e di commercio tra l'Italia e la Corea conchiuso ad Hanyang (Seul) il 26 giugno 1884 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e commercio tra l'Italia e la Corea, sottoscritto ad Hanyang (Seul) il 26 giugno 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate addì

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, questo progetto di legge si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Restano a discutersi gli altri quattro progetti

che nell'ordine del giorno sono indicati coi numeri 7, 8, 9 e 10, che saranno portati all'ordine del giorno della seduta di sabato, assieme all'altro progetto di legge sulla perequazione fondiaria. Intanto avverto il Senato che domani vi sarà riunione negli Uffici alle ore 4 pomeridiane per l'esame del progetto di legge: « Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate Pozzolo », presentato nella seduta odierna.

Ora si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Corsi Luigi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori Senatori Segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari procedono allo spoglio).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta d'oggi.

1. Proroga del termine fissato dalla legge 29 novembre 1885 per lo sgravio del sale e dell'imposta fondiaria e per l'aumento di alcuni tributi indiretti:

Votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	5

(Il Senato approva).

2. Accordo tra l'Italia ed il Siam circa la importazione e la vendita delle bevande nel Siam:

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

(Il Senato approva).

3. Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Corea:

Votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	5

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1886

4. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e di quella del fondo per il Culto per l'esercizio 1880:

Votanti	77
Favorevoli	70
Contrari	7

(Il Senato approva).

5. Rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il Culto per l'esercizio 1881:

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

(Il Senato approva).

6. Modificazioni alla legge 25 dicembre 1883 sui consorzi di irrigazione:

Votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

(Il Senato approva).

7. Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari:

Votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

(Il Senato approva).

8. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio 1882:

Votanti	74
Favorevoli	66
Contrari	8

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. La prossima seduta pubblica resta fissata per sabato alle 2 pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

I. Votazioni per la nomina di un Commissario alla Biblioteca ed alla Giunta delle petizioni.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossana a destra del fiume Po. Allargamento e sistemazione del cavo predetto;

Approvazione di contratti di permuta e cessione di beni demaniali;

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali;

Transazione del Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna di opere incomplete;

Proroga del termine per la alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni;

Riordinamento della imposta fondiaria.

La seduta è levata (ore 4 e 50).